

ASSOCIAZIONE SPIRITOSI A.P.S.

C.F. 90055670120

Via Tommaso Grossi N. 3 - 20152 - Busto Arsizio (Va)



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DEL 28/03/2024

L'anno 2024 il giorno 28 del mese di marzo alle ore 18:00, presso la sede sociale, alla presenza dei Sigg.

Dainese Paolo

Valentini Chiara

Colombo Luca

Gianazza Sabina

Massarutto Mirko

Marzaro Renato

Pirotta Giulio

Turconi Elisa

si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea straordinaria degli associati dell'ASSOCIAZIONE SPIRITOSI A.P.S., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione adeguamento Statuto Associativo

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Sig. Paolo Dainese, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario il Sig. Massarutto Mirko.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la presenza in proprio della totalità degli Associati, proclama la riunione formalmente valida e atta a deliberare ai sensi degli artt. 13 e 14 dello Statuto vigente.

Si passa all'unico punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione delle modifiche statutarie per adeguamento dello statuto sociale alla normativa (Codice del Terzo Settore: D.Lgs 117/2017).

Prende la parola il Presidente, il quale illustra agli associati la necessità di adeguare lo Statuto per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (codice del Terzo Settore: D.Lgs. 03 luglio 2017), come da richiesta formulata dagli Uffici competenti presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), pervenuta all'associazione a mezzo pec, avente ad oggetto la richiesta di alcune modifiche e/o integrazioni per perfezionare l'iscrizione al Registro medesimo.

Viene data lettura del testo dello Statuto associativo adeguato, soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati in conseguenza delle nuove norme citate e delle nuove definizioni, fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

Si apre un'approfondita discussione, al termine della quale l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare tutte le modifiche statutarie proposte e discusse, in particolare agli art. 4 n. 1, 6 n.7, 17 n.1, 23 n.1 lett. e)
- Di adottare un nuovo testo di Statuto sociale, che si allega al presente Verbale, recependo le modifiche proposte, discusse e approvate

- Di delegare il Presidente a provvedere:

- 1) alla registrazione del presente Statuto, unitamente al presente Verbale di Assemblea Straordinaria, presso l'Agenzia delle Entrate
- 2) alla successiva trasmissione a mezzo PEC ai competenti Uffici del RUNTS della documentazione di cui al punto 1) debitamente registrata, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento, avvenuta in data 14 marzo 2024, ovvero entro il termine del 13 aprile p.v.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dall'imposta di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.


Alle ore 19:00 non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO
Mirko Massarutto

IL PRESIDENTE
Paolo Daihese

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BUSTO ARSIZIO
Reg. Ia a Busto A. il 29 MAR 2024
al n° 203 Serie 3

Per delega del Direttore Provinciale
Giovanni Luca De Agostis



STATUTO "ASSOCIAZIONE SPIRITOSI APS"

Allegato al Verbale assemblea straordinaria del 28 marzo 2024

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di associazione di promozione sociale, l'associazione non riconosciuta denominata: «ASSOCIAZIONE SPIRITOSI APS» di seguito, in breve semplicemente "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore (RUNTS), l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Busto Arsizio e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e può esser deliberato dell'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei soci, dei loro familiari e dei terzi. L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale. In particolare ha come scopo istituzionale quello di incentivare le relazioni, i contatti e la collaborazione tra tutte le persone che hanno, avranno o hanno avuto interesse a gravitare intorno al Liceo Scientifico Arturo Tosi di Busto Arsizio (in seguito "Il Liceo"), favorendo l'instaurazione e il mantenimento dei rapporti tra tutte le sue componenti istituzionali e non (studenti, ex studenti, loro famiglie, docenti, ex docenti, personale, organi dirigenti, ecc.) e proponendosi come punto di riferimento, luogo di incontro e parte attiva nei rapporti tra questi soggetti, nel totale rispetto dei rispettivi ruoli.

L'Associazione, inoltre, si propone di valorizzare il Liceo quale soggetto primario di relazioni e legami costruttivi con gli altri soggetti, privati e pubblici, del territorio in cui opera, (quali scuole, imprese, enti pubblici, enti del terzo settore, ecc.) prefiggendosi l'obiettivo di supportarlo nel suo compito primario di promuovere la crescita culturale, umana e sociale delle nuove generazioni, affinché ciascuno studente possa esprimere al meglio le proprie potenzialità in ogni ambito.

L'Associazione, infine, intende favorire la comunicazione, la partecipazione e l'aggregazione tra le componenti del Liceo coinvolgendole in ogni iniziativa utile in campo formativo in ambito scolastico,

ma anche in ambito culturale extrascolastico, nonché ludico e di svago, incoraggiando la diffusione di consuetudini che creino senso di appartenenza, con lo scopo ultimo di individuare un ambito comune di confronto e iniziativa.

2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Per la realizzazione delle suddette finalità l'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in particolare:

- supporta e sostiene le iniziative ed i progetti scolastici, sia dal punto di vista economico che strategico-organizzativo, collaborando con il Liceo;
- risponde alle richieste di collaborazione delle componenti istituzionali del Liceo e attiva la partecipazione di tutte le altre componenti alle iniziative promosse della scuola in relazione al miglior perseguimento delle finalità istituzionali;

- promuove e realizza incontri, mostre, conferenze, pubblicazioni, attività formative, manifestazioni destinate a valorizzare solidarietà, reciproca conoscenza e stima tra le diverse componenti e al coinvolgimento attivo e consapevole nella vita scolastica, affiancando l'attività istituzionale;
- organizza conferenze e dibattiti per orientare e preparare le scelte di studio e professionali in ambito lavorativo degli studenti del Liceo, anche mediante il contributo di ex studenti, di docenti e di professionisti;
- istituisce borse di studio, contributi di diversa natura e altri sussidi economici a favore di studenti e docenti del Liceo, impegnati in attività utili alla realizzazione degli scopi statutari;
- sviluppa e sostiene progetti di collaborazione e partenariato tra il Liceo e le realtà culturali, sociali ed economiche, comprese le associazioni operanti sul territorio con le medesime finalità;
- divulga informazioni in merito ai progetti ed alle iniziative promosse dal Liceo e dall'Associazione, attraverso strumenti e materiali digitali o cartacei, quali ad esempio il sito web, la newsletter, i canali social, i volantini, ecc.
- promuove raccolte fondi o finanziamenti finalizzati alle attività istituzionali;
- sostiene il diritto allo studio, anche attraverso azioni solidali, favorendo a desempio lo sviluppo di gruppi di acquisto solidale;
- svolge ogni altra attività utile al conseguimento degli scopi indicati nell'articolo precedente e consentiti dalla normativa in tema di associazionismo di promozione sociale.

3. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione, sempre nei limiti e nel rispetto della normativa, potrà inoltre:

a. stipulare:

- a.1 - ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà, in diritto di superficie o sotto qualunque altra forma giuridica (quali i diritti reali di godimento) di immobili;
- a.2 - convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, anche trascrivibili nei pubblici registri, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;
- a.3 - convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

b. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi o strumentali a quelli dell'Associazione; l'Associazione potrà, ove opportuno, concorrere anche alla costituzione delle

organizzazioni sopra menzionate;

c. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

d. organizzare l'offerta di beni e servizi anche massmediali su qualsiasi supporto, anche operando in rete con altre organizzazioni,

e. organizzare e promuovere manifestazioni e rappresentazioni culturali ed artistiche, viaggi, visite guidate, partecipazione a spettacoli teatrali, musicali, ecc;

f. organizzare corsi annuali o pluriennali, seminari (anche propedeutici, di specializzazione o di approfondimento), progetti di ricerca, convegni e congressi;

g. erogare premi e borse di studio per i partecipanti alle attività formative e culturali e generale, a tutte le attività organizzate dall'associazione;

h. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi e della multimedialità in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadget e simili);

i. promuovere tutte le iniziative idonee a favorire un contatto organico con le altre organizzazioni operanti negli stessi settori e con il pubblico di riferimento.

4. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

5. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3, come da decisione del Consiglio Direttivo (Organo deputato all'identificazione di tali attività), purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro nei limiti previsti dalla normativa, che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e facciano domanda di adesione all'Organo Amministrativo secondo le procedure previste.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

4. Gli associati sono tutti coloro che partecipano alla costituzione o che, facendone domanda in un momento successivo secondo le modalità e le tempistiche deliberate dall'Organo di Amministrazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione, si impegnano a rispettare lo scopo sociale, a seguire le direttive dell'associazione e versano ogni anno la quota associativa.

5. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, che ne stabilisce modalità e tempistiche, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione. In caso di soci minorenni il diritto di elettorato attivo e passivo viene esercitato dai genitori o da chi ne ha la patria potestà.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa, oltre che con eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea su proposta dell'Organo di Amministrazione.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo. Essa non è collegata ad alcuna titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha il diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega, qualora sia iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi;
- b) di presentare la propria candidatura agli organi sociali, qualora sia iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi;
- c) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, qualora sia iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi;
- d) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- e) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- f) di esaminare i libri sociali, esclusivamente presso la sede sociale, previa richiesta scritta da far pervenire all'Organo Amministrativo alla quale sarà data risposta entro 20 (venti) giorni, concordando tempi e modalità con chi preposto dall'Organo Amministrativo stesso;
- g) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Organo Amministrativo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

6. Il Collegio dei Probiviri delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- d) l'Organo di Controllo e di Revisione Legale (obbligatorio nei soli casi previsti dalla Legge);
- e) Il Collegio dei Probiviri o un Probiviro, se nominato.

2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

4. Tutti gli Organi sociali possono riunirsi con la modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo e che sia accertabile l'identità e la legittimazione di chi interviene.

Art. 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

4. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati o cinque se il numero degli associati è superiore a 500.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente.

6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione e che siano in regola con il versamento della quota associativa.

7. È possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri associati;

b) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

c) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

d) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;

f) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione, qualora

relativi a argomenti di sua spettanza;

g) deliberare l'ammontare di eventuali contributi associativi, ex art. 7, n. 1, del presente statuto, così come proposti dall'Organo di Amministrazione;

h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento e la nomina del liquidatore, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati in regola con il pagamento della quota associativa, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, tramite pubblicazione dell'avviso di convocazione nella sede sociale e/o sul sito internet e/o a mezzo comunicazione agli associati tramite posta ordinaria e/o elettronica. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento, liquidazione dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio residuo o alla sua fusione o scissione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza dei due terzi (2/3) degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti; in seconda convocazione delibera con la presenza della maggioranza assoluta degli associati; in terza convocazione delibera qualunque sia

il numero degli intervenuti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Può essere visionato da tutti gli associati secondo quanto stabilito nell'art. 23 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Art. 15 – Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione, definito Consiglio Direttivo, è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) componenti, eletti dall'Assemblea prevalentemente tra gli associati. Elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

- b) deliberare in merito a attribuzioni e/o limitazioni di poteri dei consiglieri anche delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'organo stesso;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) redigere il bilancio preventivo;
- f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo nelle forme previste dalla Legge e curandone i relativi adempimenti;
- g) gestire la contabilità e redigere e approvare, nei termini utili all'approvazione assembleare, la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) definire l'ammontare della quota associativa annuale, anche eventualmente secondo quanto previsto in un regolamento;
- i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- j) deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione degli associati, anche proponendo all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli associati;
- k) accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati, anche eventualmente secondo quanto previsto in un regolamento;
- l) eleggere, fatta salva la facoltà di nomina spettante ai soci fondatori in sede di costituzione, il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;
- m) nominare, fatta salva la facoltà di nomina spettante ai soci fondatori in sede di costituzione, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere scelti tra i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio, e - nel rispetto dei limiti del D.Lgs. 117/2017 - emanare apposito regolamento per la gestione dei rapporti con i dipendenti;
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, un direttore (o più direttori) esecutivo, deliberandone i relativi compiti gestionali e i poteri; il direttore non è una figura

istituzionale, bensì un soggetto che si pone nella struttura organizzativa fornendo prestazioni di lavoro dipendente o autonomo qualora sia ritenuto necessario in virtù dello svolgimento di attività associative complesse;

r) accettare donazioni;

s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;

t) deliberare in merito alla stipula di convenzioni anche con Amministrazioni Pubbliche (art. 56, c. 1, D. Lgs. 117/2017), determinare le relative modalità di attuazione e custodirne copia presso la sede sociale.

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio Direttivo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea straordinaria.

In caso di mancanza di uno o più componenti del Consiglio Direttivo ad essi subentrano automaticamente i primi dei non eletti nelle procedure di nomina, nell'ordine di preferenze da esse risultante. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile. Le nomine così effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Qualora venga meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono sempre convocare l'Assemblea dei Soci con l'urgenza massima consentita, affinché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. l'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente, fatta salva la facoltà di nomina spettante ai soci fondatori in sede di costituzione, è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente; qualora anche quest'ultimo sia assente le stesse funzioni sono svolte dal consigliere più anziano (in primis in termini di carica e in subordine in termine di età).

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento, assenza o cessazione del Presidente.

Art. 19 - Il Segretario e il Tesoriere

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione

e gestisce la tenuta dei libri sociali secondo quanto previsto dall'art. 23 comma.

2. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, con riguardo all'esercizio finanziario e alla tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dall'Organo di Amministrazione.

3. Stanti i compiti affidatigli, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari nei limiti degli importi dal Consiglio Direttivo stabiliti. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente, sempre per importi il cui limite massimo viene definito dall'Organo di Amministrazione.

Art. 20 – Organo di Controllo e Revisione Legale (se previsti)

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. Nei casi obbligatori per Legge i componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei

conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

Art. 21 – Collegio dei Probiviri

1. Il collegio dei Probiviri, qualora nominato, costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

2. I Probiviri sono eventualmente nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

3. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

4. Compiti del Collegio dei Probiviri:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche associato, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione degli associati che sono stati deferiti dall'Organo di Amministrazione nei casi previsti dall'art. 8.

Art. 22 – Organismo di mediazione

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra gli associati ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le già menzionate procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 23 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e eventualmente degli aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e Revisione Legale, se nominati, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

e) il libro dei volontari contenente i nominativi di tutti coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.

2. La responsabilità della tenuta dei libri sociali è in campo all'Organo di Amministrazione.

3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione secondo quanto previsto nel regolamento.



Art. 24 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore (CTS);
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 CTS;
- i) corrispettivi dagli associati e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.



Art. 25 - Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di

quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 26 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea appositamente convocata entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Busto Arsizio, 28 marzo 2024

Letto, approvato e sottoscritto.

Firme dei costituenti "Soci Fondatori":

Colombo Luca	
Dainese Paolo	
Gianazza Sabina	
Marzaro Renato	
Massarutto Mirko	
Pirotta Giulio	
Turconi Elisa	
Valentini Chiara	